

FOGLIO INFORMATIVO RILASCIO DI GARANZIE

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

Foglio Informativo consegnato a:		
Cliente		
Tipologia Cliente: Cliente al dettaglio SI	NO	
Nella persona di	, nella sua qualità di _	
Data		Firma per ricevuta

INFORMAZIONI SU ARTIGIANCOOP

ARTIGIANCOOP Soc. Coop.va Artigiana di Garanza ("ARTIGIANCOOP"), Sede Legale via 1º Maggio, 3 - 00100 VITERBO.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Viterbo 00123920563, Codice Fiscale 00123920563 e Partita I.V.A. 01755690565 - R.E.A. 54145.

<u>Recapiti</u>: Telefono 0761326133 – 0761326134 - Fax 0761346806 - e-mail: <u>info@artigiancoop.it</u> – PEC: artigiancoopyt@legalmail.it - sito internet: www.artigiancoop.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Il presente Foglio Informativo fornisce informazioni sul prodotto di "Garanzia di Artigiancoop".

Garanzia di Artigiancoop

L'attività di Artigiancoop consiste nella prestazione di garanzie **esclusivamente nell'interesse di ciascuno soggetto** ("cliente garantito"). La prestazione di garanzie è a beneficio di soggetti terzi, quali banche, con le quali Artigiancoop ha stipulato apposite convenzioni che disciplinano l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi.

L'ammissione a socio di Artigiancoop non comporta per quest'ultimo l'obbligo del rilascio della garanzia; non costituisce condizione sufficiente all'ottenimento della garanzia di Artigiancoop: il rilascio della garanzia è sempre subordinato all'insindacabile valutazione del merito creditizio del richiedente effettuata dalle strutture di Artigiancoop.

La garanzia concessa da Artigiancoop, che può essere a prima richiesta o sussidiaria, favorisce, laddove la valutazione del merito creditizio lo consenta, l'erogazione del finanziamento al cliente garantito da parte della Banca.



La garanzia di Artigiancoop è applicabile alle operazioni a breve ed a medio/lungo termine.

Fermo ed impregiudicato il merito creditizio assegnato al richiedente dalle competenti strutture di Artigiancooop che lo dovranno valutare a loro insindacabile giudizio, la garanzia è concessa, secondo le convenzioni in vigore, con percentuali variabili tra il 50% e l'80% a seconda del tipo di operazione che si garantisce, con l'intervento, da valutare di volta in volta, di controgaranzie e/o di riassicurazioni varie (F.do C.le di Garanzia, F.do di Riassicurazione, contributi CCIAA etc.)

Per le operazioni di finanziamento garantite da ipoteca, la garanzia è concessa, secondo le convenzioni in vigore, per un importo massimo garantito di norma non superiore al 50% dell'importo originario di ciascun finanziamento concesso dalla Banca.

Per i finanziamenti garantiti a valere sui fondi di prevenzione del fenomeno dell'usura la garanzia è concessa fino all'85% dell'importo originario di ciascun finanziamento concesso dalla Banca, di cui 1'80% coperto con fondi derivanti dalla legge di riferimento ed il 5% con fondi propri di Artigiancoop.

Artigiancoop opera con il Fondo Centrale di Garanzia L. 662/96 ("Fondo"); per le operazioni a valere sulle convenzioni ordinarie, qualora il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla norma, verrà valutata l'ammissibilità alla controgaranzia del Fondo: in tal caso il richiedente dovrà fornire tutta la documentazione prevista anche dallo stesso Fondo e consentire l'effettuazione dei controlli documentali da parte del Gestore del Fondo.

La garanzia rilasciata a favore della Banca e nell'interesse del cliente garantito ha una validità di 90 giorni dalla data di emissione del certificato di garanzia, trascorsi i quali, senza il perfezionamento del finanziamento da parte della Banca, automaticamente decade.

Rischi tipici a carico del socio

Il debito del cliente garantito di Artigiancoop verso la Banca sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra la Banca ed il cliente garantito ed avente ad oggetto operazioni rientranti nelle singole convenzioni stipulate con ogni istituto bancario. Il cliente garantito è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da questa erogato in esecuzione del contratto di finanziamento, nei tempi e nelle forme descritte nella delibera di garanzia o nelle forme stabilite dalla banca; in quest'ultimo caso, se la banca apporta qualsiasi genere di variazione in sede di propria istruttoria rispetto alla delibera originaria di Artigiancoop, questi dovrà accettare, in modo formale, la variazione stessa affinché la garanzia sia valida.

Il principale rischio a carico del cliente garantito è, pertanto, relativo alla possibilità di dover restituire a Artigiancoop quanto Artigiancoop ha rimborsato alla Banca, nel caso di mancato pagamento da parte del cliente garantito alla Banca stessa. I rischi derivanti dall'operazione intercorrente tra il cliente garantito e Artigiancoop sono quindi connessi e conseguenti alla incapacità del cliente garantito di far fronte al rimborso del finanziamento ottenuto dalla Banca.

Con il rilascio della garanzia Artigiancoop si impegna a pagare alla Banca una parte del debito del cliente garantito, in caso di mancato pagamento da parte del cliente stesso o di eventuali altri suoi coobbligati.

Artigiancoop,

- nel caso di garanzia a prima richiesta, pagherà entro il termine previsto dalle convenzioni stipulate con ciascuna Banca, la somma che la Banca richiederà in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte del cliente garantito, prima che la Banca tenti direttamente il recupero della somma dal cliente garantito o da eventuali coobbligati del cliente garantito;
- nel caso di garanzia sussidiaria pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni, la somma che la Banca richiederà in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte del cliente garantito o da eventuali coobbligati del cliente garantito, dopo che la Banca ha tentato direttamente il recupero della somma dal cliente garantito o da eventuali coobbligati del cliente garantito.

Il mancato rimborso da parte del cliente garantito alla Banca determina alternativamente l'azione di recupero del credito vantato dalla Banca direttamente ad opera di quest'ultima o ad opera di Artigiancoop. In quest'ultimo caso, il cliente garantito e gli eventuali suoi coobbligati dovranno rimborsare a Artigiancoop, senza ritardo ed a semplice richiesta con un preavviso anche di un solo giorno, la somma che Artigiancoop ha pagato alla Banca (surrogazione ex articolo 1949 del codice civile).



L'inadempimento del cliente garantito verso Artigiancoop può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate; le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate a Artigiancoop. In caso di mancato o ritardato pagamento, il cliente garantito che risulti essere socio di Artigiancoop può essere escluso dalla compagine sociale.

La garanzia autonoma di Artigiancoop è simile ma non identica ad una fideiussione, dalla quale si discosta in alcuni profili fondamentali; con il rilascio della garanzia Artigiancoop non assume la veste di fideiussore solidale nei confronti del cliente garantito e degli eventuali coobbligati del finanziamento, ma piuttosto quella di un garante autonomo nei confronti della Banca, dovendosi escludere, quindi, nei confronti del debitore principale e degli eventuali coobbligati, ogni solidarietà ed essendo espressamente stabilito il beneficio della divisione ex art. 1947 c.c.

La garanzia di Artigiancoop è "autonoma" ed è "a perdita definitiva", nel senso che Artigiancoop non può avvalersi di eccezioni di cui potrebbe avvalersi il cliente garantito nel proprio rapporto con la Banca (fatti salvi i limiti generali dell'ordinamento ed i casi particolari previsti dalla legge).

Ogni Garanzia di Artigiancoop è prestata solo in favore della Banca ed è escutibile solamente da questa stessa; in deroga all'art. 1954 c.c., pertanto, è espressamente escluso il diritto di regresso nei confronti di Artigiancoop.

Il rapporto tra il socio di Artigiancoop e Artigiancoop è disciplinato dalle norme dello Statuto Sociale di cui il socio dichiara di aver preso conoscenza e che dichiara di approvare espressamente; lo Statuto Sociale è visionabile presso le sedi di Artigiancoop.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Si riportano di seguito i costi a carico dei soggetti che intendono avvalersi della garanzia rilasciata da Artigiancoop:

1- AMMISSIONE A SOCIO DI ARTIGIANCOOP

Il soggetto richiedente l'ammissione a socio di Artigiancoop deve versare una TASSA DI AMMISSIONE di € 40,00 e n. 10 quote da € 5,16 ciascuna, restituibili queste ultime secondo quanto disposto dallo Statuto Sociale; se alla richiesta di ammissione a socio si sottoscrive anche una richiesta di garanzia, alle spese appena descritte devono sommarsi quelle di cui al punto successivo denominate "SPESE DI ISTRUTTORIA".

2- SPESE DI ISTRUTTORIA

Alla sottoscrizione della richiesta di garanzia, il socio deve versare la somma di € 200,00 (se non socio deve versare anche le spese di cui al punto 1) affinché la pratica possa essere portata in Consiglio di Amministrazione Artigiancoop: la richiesta di garanzia deve essere completa di tutti i documenti necessari affinché la stessa possa essere discussa, analizzata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Artigiancoop che la definirà a suo insindacabile giudizio.

3- QUOTE SOCIALI

Il soggetto richiedente la garanzia Artigiancoop è tenuto a sottoscrivere e versare, all'atto dell'erogazione del finanziamento, o della linea di credito, le ulteriori quote sociali, se dovute, necessarie a garantire la cifra richiesta, o a raggiungere il capitale totale garantito nel caso vi siano operazioni in corso non estinte, secondo le tariffe in vigore all'atto della sottoscrizione della richiesta e visibili presso la sede di Artigiancoop¹. La cifra in questione deve essere versata contestualmente all'erogazione dell'operazione garantita; il versamento è *condizione sospensiva* all'efficacia della garanzia. Le quote sociali rimangono di proprietà del cliente e restano in possesso di Artigiancoop fino a che la garanzia o le garanzie sono in corso; una volta estinte le garanzie, le quote sociali, dietro richiesta scritta, possono essere rimborsate, al loro valore nominale, dopo l'approvazione del bilancio dell'anno in cui vengono richieste: possono essere rimborsate anche alla

 $^{^1}$ L'importo delle quote sociali è da calcolare sulla richiesta ed è suddiviso in fasce di importo di € 5.000,00; la prima fascia quale richiesta minima di € 5.000,00 prevede un versamento di n. 48 quote sociali per un totale di € 247,68. Per importi eccedenti devono essere versate ulteriori n. 16 quote sociali, al valore di € 5,16 ognuna, per ogni fascia di importo superata: es. richiesta di € 50.000,00 quote sociali da versare n. 192 per un importo di € 990,72.



cessazione dell'attività di impresa, sempre che questa venga comunicata, sotto qualsiasi forma al Consiglio di Amministrazione, e che non si abbia nessuna garanzia in corso (anche se, cessando la propria attività, l'impresa deve per forza di cose estinguere tutti i debiti in corso e così anche le eventuali garanzie).

4- SPESE DI COMMISSIONE E GESTIONE PRATICA

All'erogazione dell'operazione il cliente deve versare, una tantum e contestualmente all'eventuale integrazione delle quote sociali di cui al punto 3, la commissione di garanzia e gestione pratica calcolata in percentuale sull'importo richiesto e variabile sia dal tipo di operazione che dalla durata della stessa. Le percentuali sono espresse nei seguenti termini:

4.1 - OPERAZIONI SENZA GARANZIA FONDO CENTRALE DI GARANZIA

- Durata fino a18 mesi, senza piano di ammortamento: commissione dell'1,50%
- Durata oltre 18 mesi e fino a 120 mesi, con piano di ammortamento: commissione minima 3% massima 4,50%

4.2 - OPERAZIONI IN CONTROGARANZIA FONDO CENTRALE:

- Per le operazioni con durata fino a 18 mesi, senza piano di ammortamento: commissione dell'1,35%;
- Per le operazioni con durata oltre 18 mesi e fino a 120 mesi, con piano di ammortamento: commissione minima 2,85% massima 4,35%.

Per le operazioni di cui al punto 4.2 è previsto un CONTRIBUTO di AMMISSIONE AL FONDO CENTRALE nella percentuale di 0,25% calcolata sulla parte garantita da Artigiancoop; la stessa non è dovuta in caso di: a) Soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno; b) Imprese femminili; c) Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria; d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di rete; e) Imprese sociali; f) Imprese di autotrasporto; g) Start-up innovative e incubatori certificati; h) Operazioni di Microcredito D.M. 18/03/2015; i) Procedura di Allungamento.

Si sottolinea che le spese appena descritte, con le eventuali integrazioni delle quote sociali, devono versarsi, contestualmente all'erogazione del finanziamento o all'attivazione della linea di credito garantita e il versamento della somma risultante è condizione sospensiva all'efficacia della garanzia, come espresso al punto 3.

N.B. Le commissioni non saranno restituite² al cliente garantito all'estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite.

Il pagamento è dovuto anche in caso di erogazione parziale e/o ridotta e/o della domanda di garanzia: in tal caso i versamenti in conto quote sociali e commissioni saranno ridotti proporzionalmente al minor importo erogato dalla banca.

Qualora l'impresa abbia le caratteristiche per accedere ad una riassicurazione/controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia le commissioni di garanzia potrebbero godere di una scoutistica che verrà comunicata all'atto della sottoscrizione.

Il socio debitore è tenuto a rimborsare ad Artigiancoop l'importo escusso dalla Banca per la garanzia rilasciata, comprensivo delle spese legali e del tasso di mora richiesti dalla Banca ed addebitati a Artigiancoop.

² Le commissioni da riconoscere a ARTIGIANCOOP, il cui importo è pur determinato in maniera differente a seconda di differenti scaglioni di durata del finanziamento garantito, non sono da intendersi in alcun modo quali commissioni che maturano nel corso del tempo e della durata dello stesso finanziamento, dovendosi intendere quali commissioni da riconoscersi per la prestazione di garanzia ed in nessun caso restituibili a seguito di estinzione anticipata.



PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI – AMMISSIONE A SOCIO /CHIUSURA CONTRATTO

Possono essere ammessi quali Soci di Artigiancoop i soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 6 dello Statuto Sociale.

L'ammissione a socio di Artigiancoop è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle spese di cui al punto 1.

L'intervento di Artigiancoop in garanzia del cliente garantito si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure anticipatamente in caso di chiusura anticipata dell'operazione garantita o di recesso dal contratto di finanziamento da parte dello stesso cliente garantito, in questo caso previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca che ha erogato il finanziamento receduto.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia

Artigiancoop garantisce il finanziamento erogato dalla Banca al cliente garantito, pertanto la garanzia, in quanto accessoria, perde efficacia quando sia estinta l'obbligazione principale (obbligo di rimborso del finanziamento), ossia sia chiuso il rapporto di finanziamento tra il cliente garantito e la Banca.

I tempi massimi per la chiusura del rapporto sono, quindi, indicati all'interno del foglio informativo relativo al finanziamento erogato dalla Banca.

RECLAMI / MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il cliente garantito può presentare reclamo per motivi attinenti all'attività di Artigiancoop:

- a mezzo comunicazione in forma scritta, inviata con raccomandata A/R, indirizzata a Artigiancoop Soc. Coop.va Artigiana di Garanzia via 1° Maggio n. 3 01100 VITERBO;
- per via telematica scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@artigiancoop.it

Artigiancoop deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo; se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Artigiancoop direttamente.

LEGENDA - DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Fondo Centrale di Garanzia: Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito con Legge n. 662/96 per favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica.

Socio: il soggetto che in virtù della procedura di ammissione statutariamente prevista, diviene socio di Artigiancoop;

Cliente garantito: il socio di Artigiancoop a cui quest'ultimo eroga la propria garanzia.

Banca: le banche, gli istituti di credito che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Artigiancoop in relazione a ciascuna tipologia di operazione e che hanno erogato un finanziamento a favore di un cliente garantito.



Commissione: importo pagato dal socio per l'attivazione della garanzia a seguito dell'erogazione del finanziamento da parte della Banca. La commissione nel caso di mutui chirografari, ipotecari ed altri finanziamenti erogati in forme tecniche simili, è corrisposta a favore di Artigiancoop una tantum, al momento dell'erogazione, o all'attivazione delle linee di credito senza piano di ammortamento effettuate da parte della Banca secondo le modalità indicate.

Controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia L. 662/96: garanzia prestata alle Banche/Intermediari Finanziari che hanno già rilasciato la propria garanzia a favore del cliente garantito/Banca, su operazioni di finanziamento.

Coobbligato: uno o più soggetti che rilasciano fideiussione, o altra garanzia, alla banca o all'Intermediario Finanziario a favore del cliente garantito.

Garanzia prestata da Artigiancoop: obbligo che assume Artigiancoop, previa richiesta avanzata da un proprio socio verso una Banca al fine di garantire il rimborso del finanziamento concesso allo stesso cliente garantito da parte della Banca.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del cliente garantito.

Mutualità (prestazione mutualistica): è la partecipazione al rischio complessivo di Artigiancoop da parte di tutti i soci tramite la sottoscrizione delle quote sociali, la particolare ripartizione dei costi del servizio tra tutti i soci, in una logica di equilibrio ed al fine di sostenere le aziende più deboli.

PMI (micro, piccola e media impresa, cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Una tantum: una volta soltanto.